

LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E DELLA SEMILIBERTA' NELL'ESPERIENZA DEL DISTRETTO DI BRESCIA E NEL TRIENNIO 1979 - 1981 (*)

GIANCARLO ZAPPA (**)

SOMMARIO: 1. - La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: a) profili sostanziali; b) profili processuali. — 2. - La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nel distretto di Brescia: a) considerazioni generali; b) considerazioni sui dati raccolti; c) tabelle; d) presentazione di alcuni casi. — 3. - La revoca della semilibertà: a) considerazioni generali; b) analisi dei dati; c) conclusioni; d) tabelle.

1. - LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

A) *Profili sostanziali*

Il tema specifico, fino ad oggi alquanto trascurato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza (1), trova la sua base nei commi penultimo ed ultimo dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario.

(*) Ricerca compiuta con la collaborazione dell'équipe composta da ELISABETTA CAVALLI, CARLO COMINI, EMANUELA MONTINI, ADRIANA PICCO della Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL-CISL di Brescia coordinata dal Prof. LUIS GATTI.

(**) Presidente della Sezione di sorveglianza di Brescia.

(1) In dottrina si veda: BELLOMIA, *Ordinamento penitenziario* (voce), «Affidamento in prova», in *Enc. del diritto*, Milano, 1980; ALESSANDRI e CATELANI, *Il Codice Penitenziario*, Firenze, 1976; DI GENNARO, BONOMO, BREDI, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1977 e 1980; AA.VV., «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico» (*atti convegno De Nicola*), Milano, 1977, (in particolare gli interventi di STILE e VERGINE PALIERO); CASELLA, «Pene brevi ed ammissione in prova al servizio sociale», in *Foro it.* 1979, II, 379; LUPONE, «Rilievi critici sull'affidamento in prova al servi-

L'affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa per eccellenza e si realizza con un trattamento completamente fuori dall'ambiente carcerario: costituisce la massima espressione di un sistema sanzionatorio differenziato, basato sul presupposto che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e che spesso il sistema carcerario, per carenze strutturali e funzionali, svolge in effetti una funzione diseducativa, accentuando il fenomeno della desocializzazione (2).

zio sociale », in *Foro Napoletano* 1977, III, 95; BRICOLA, « L'affidamento in prova - Fiore all'occhiello della riforma penitenziaria », in *La Questione criminale* 1976, 373; FLORA, « I destinatari dell'affidamento in prova », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 690; EMANUELE, « Riflessioni sull'affidamento in prova nella sua prima applicazione nel distretto di Palermo », in *Rass. st. penit.* 1978, 657; MANTOVANI, « Pene e misure alternative », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 77; BRICOLA, « Le misure alternative nel quadro di una nuova politica criminale », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 13; PIZZICOLI, « L'affidamento in prova al servizio sociale », in *Rass. st. penit.* 1977, 63; FASSONE, « L'affidamento in prova: problemi e proposte », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1977, 1472; FASSONE, « Affidamento in prova al servizio sociale e riforma penitenziaria: un bilancio tra luci ed ombre », in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, Bologna, 1982, pag. 25 e segg.; GIOSTRA, « Un limite non giustificato in tema di misure alternative », in *Politica del diritto* 1978, 435; MENCARRELLI, « Considerazioni in tema di affidamento in prova al servizio sociale e di estensione degli effetti penali della condanna », in *Giust. pen.* 1981, III, 727; RAMACCI, *La riforma dell'ordinamento penitenziario e le modifiche al sistema penale*, Siena, 1982; ZECCHINO, « Problemi interpretativi nella prima fase di applicazioni delle misure alternative », da *Indice penale* 1978, 47. Su alcuni aspetti o casi specifici: CONSO e GIOSTRA, « Natura giuridica e vicende interruttive dell'affidamento », in questa *Rivista* 1979, 1-2; LOTITO, « La misura alternativa dell'affidamento nei confronti dei protagonisti dello scandalo Lockheed », in *Nuovo Diritto* 1979, 683; GREVI, « L'art. 47, 2° comma dell'ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1976, 577. Sull'affidamento degli infraventunenni in particolare: BARCELLONA, « Affidamento in prova al servizio sociale ed affidamento al servizio sociale minorile », in *Rass. st. penit.* 1978, 315 e TOMMASO NATALE 1978, 501; DI TROCCHIO, « Misura della pena inflitta ed affidamento degli infraventunenni », in *Giust. pen.* 1981, II, 267. In particolare, sulla revoca: CARAZZOLO, « Gli affidamenti revocati a Milano dall'inizio della riforma al 31-12-1978 », in questa *Rivista* 1980, 175; PALIERO, « Revoca postuma dell'affidamento e scomputo della pena del periodo utile trascorso », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 1473; VERGINE e PALIERO, « La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale: profili di diritto comparato », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1978, 209; ANTONINI, « Illegittimità dell'affidamento e valutazione del periodo di prova », in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 1982, 1597; LATTANZI, Nota a Cass., Sez. Unite, 7-2-1981, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1981, 1763; PISANTI, « Revoca delle misure alternative ed estinzione della pena nell'affidamento in prova », in *Diritto penitenziario e misure alternative*, C.S.M., Roma, 1979, pagg. 196 e segg.

(2) Cass., sez. I, n. 989, 19 marzo 1980, ined. (ove non sia diversamente indicato le decisioni citate della Suprema Corte sono tratte dal Centro elettronico di documentazione della Corte stessa).

L'affidamento pertanto consiste in una prova che ha la durata pari al periodo di pena residua ma che è sottoposta alla *condicio iuris* dell'esito positivo della prova stessa (3). Non basta quindi il mero decorso del tempo senza che sia intervenuta la revoca del beneficio.

In altri termini l'effetto estintivo dell'affidamento si verifica soltanto quando sopravviene l'accertamento da parte della Sezione di sorveglianza di elementi positivi di comportamento, tali da far supporre come avvenuta inequivocabilmente la rieducazione del condannato.

La Sezione può accertare l'esito negativo anche dopo la scadenza del termine assegnato fino a quando non abbia emesso la declaratoria di estinzione della pena e degli effetti penali della condanna (art. 47 ult. comma).

Tale accertamento deve tendere ad una valutazione globale del caso; deve stabilire se per una serie di elementi positivi prevalenti su altri negativi eventualmente presenti, si possa fondatamente presumere raggiunta in modo non equivoco la rieducazione del reo ed il suo reinserimento nella famiglia e nella società (4).

Di conseguenza la commissione di un reato durante la prova di per sé non è condizione necessaria per la revoca, anche se è sufficiente.

Dalla decisione della Sezione, discendono *ope legis* precisi effetti, vuoi che intervenga durante la prova, vuoi che intervenga alla fine della stessa.

In caso di decisione positiva, si devono intendere estinti anche gli effetti penali della condanna e le pene accessorie, oltre si intende alla pena principale (5).

In caso di decisione negativa, la Sezione revoca l'affidamento quando ritenga che il comportamento del soggetto globalmente considerato sia contrario alle prescrizioni o alla

(3) Cass., sez. I, n. 38, 13 gennaio 1982 e Cass., 26 giugno 1981, in questa *Rivista* 1981, 545 con nota di richiamo di due precedenti in termini.

(4) Cass., sez. I, n. 1122 del 26 giugno 1981 e n. 1126 del 26 giugno 1981.

(5) Su tale punto si veda la decisione della Sezione di Brescia, 11 maggio 1982, ric. Sensi, in questa *Rivista* 1982, che mette anche a fuoco i rapporti tra estinzione parziale della pena per indulto od amnistia impropria ed estinzione (anticipata) dell'affidamento.

legge ed appaia incompatibile o con la prosecuzione della prova o con la necessaria positività della prova stessa nel complesso considerata.

La decisione negativa della Sezione ha effetto retroattivo, avendo ormai le Sezioni Unite risolto la disputa da tempo aperta circa la efficacia *ex nunc* o *ex tunc* o intermedia della revoca dell'affidamento, affermando che la fungibilità tra la misura alternativa e la detenzione è inesorabilmente legata alla conclusione positiva della prova che ne presuppone l'integrale compimento. Dal ch  consegue che la conclusione negativa sanzionata dalla decisione della Sezione fa perdere con effetto *ex tunc* ogni effetto liberatorio alla prova stessa (6).

La decisione negativa della Sezione ovviamente pu  essere fondata su qualsiasi elemento probatorio anche proveniente da fonte diversa dal Centro di servizio sociale, compresi i rapporti della Polizia di Stato e dei Carabinieri o le risultanze di un procedimento penale. E' soltanto indispensabile che la decisione della Sezione sia sorretta da adeguata motivazione ed immune da vizi logici (7).

Quando la prova   considerata negativa ma prima della decisione della Sezione intervenga una causa estintiva della pena (indulto parziale o amnistia impropria), non   possibile procedere alla revoca dell'affidamento. Infatti un provvedimento del genere sarebbe dato inutilmente, venendo a mancare la pena principale e non potrebbe certo essere emesso un nuovo provvedimento di carcerazione (8).

B) *Profili processuali*

L'applicazione del penultimo comma dell'art. 47   in ogni caso di stretta competenza della Sezione di sorveglianza e non del giudice dell'esecuzione, in deroga al principio generale di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non essendo concepito

(6) Cass., Sez. Unite, 7 febbraio 1981, in *Giust. pen.* 1982, III, 65. La Corte ha anche sollevato questione di costituzionalit  della norma con riferimento a tutti quei casi in cui l'effetto retroattivo si verifica anche per fatti del tutto estranei alla condotta del condannato.

(7) Cass., n. 180 del 30 gennaio 1981.

(8) Per un caso del genere si veda Sezione di sorveglianza di Brescia, 2 marzo 1982, ric. Loda, in questa *Rivista* 1982.

bile che un giudice possa essere competente a giudicare in caso di esito positivo della prova ed un altro in caso di esito negativo della stessa (9).

L'art. 91 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 354, è parco di indicazioni circa la procedura da seguire nel caso di revoca del beneficio. Indubbiamente il Magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si svolge la prova è il *dominus* della situazione: al detto Magistrato il servizio sociale ed ogni altro organo (compresi quelli di Polizia) debbono far capo segnalando tutti quei fatti in cui sia ravvisabile una violazione di legge o delle prescrizioni da parte dell'affidato.

Il servizio sociale in particolare è tenuto a trasmettere al Magistrato suddetto una relazione trimestrale (art. 91, 7° comma).

Il Magistrato può convocare l'affidato e può altresì richiedere un supplemento di indagini e di notizie, dopo di ch  — qualora ritenga che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento — redige circostanziato rapporto alla Sezione competente per territorio (10), con richiesta di revoca. Il Magistrato di sorveglianza   pertanto responsabilmente investito di notevoli poteri istruttori prima e decisionali poi, potendo ritenere di non trasmettere alcun rapporto con proposta di revoca alla Sezione.

Ovviamente deve affermarsi la necessit  che la decisione suddetta del Magistrato deve essere motivata ed inserita nel fascicolo.

Il Presidente della Sezione, invece, una volta ricevuto il rapporto deve iniziare un procedimento di sorveglianza nei modi e con le forme previste dagli artt. 71 e segg. della legge 354, essendo la Sezione competente non solo a concedere le misure alternative, ma anche a revocarle (11).

(9) Da ultimo si veda Cass., sez. I, 21 aprile 1982 e 1° aprile 1981, in questa *Rivista* 1981, 162.

(10) E' la Sezione nella cui giurisdizione si svolge l'affidamento, non necessariamente quella che lo ha concesso (Cass., sez. I, 17 maggio 1979, n. 1550).

(11) Gli artt. 70 e 71 della legge n. 354 affidano alla Sezione la competenza per «i provvedimenti in materia di affidamento in prova... ecc.».

La Sezione, adempiuto l'obbligo della motivazione, è munita a sua volta di ampi poteri anche istruttori. Può infatti chiedere ulteriori notizie, sentire l'affidato ed altre persone, assumere informazioni presso il servizio sociale, uffici pubblici, privati, direttamente o a mezzo della Polizia Giudiziaria o del Centro di servizio sociale.

Alla fine la Sezione con motivata decisione può disporre che l'affidamento prosegua se la decisione interviene durante la prova.

Se la decisione stessa viene emessa alla fine della prova può ritenere esaurita la medesima con esito positivo, disattendendo in tal modo la proposta di revoca.

La Sezione può invece revocare l'affidamento ma può anche concedere un termine di ulteriore prova all'affidato, rinviando ogni decisione in tempo successivo o alla fine del periodo di prova, allo scopo di procedere ad un'unica globale e finale valutazione della stessa.

Le decisioni della Sezione hanno natura giurisdizionale e, qualora divengano irrevocabili per omessa impugnazione, hanno autorità di cosa giudicata (12): ciò non toglie però che possano essere superate da sopravvenute circostanze favorevoli.

E' pertanto in linea generale possibile un riesame in *melius* fondato su nuovi e positivi fatti che superino quelli negativi precedenti. Ciò significa che la Sezione non solo può concedere un affidamento già in precedenza rifiutato, ma può riaffidare al servizio sociale un soggetto a cui carico sia stato in precedenza revocato il beneficio.

La Sezione, nel caso di mancata revoca, basando il proprio giudizio su fatti sopravvenuti, può sempre pervenire ad una pronuncia negativa per il condannato, purché non sia stata emessa la decisione finale accertante l'esito positivo della prova. Tale decisione a sua volta è coperta dal giudicato e insuperabile: in altri termini è il vero ed unico limite ai poteri della Sezione stessa. La decisione di revoca, come già accennato, non può che essere presa nelle forme rituali del

(12) Cass., sez. I, n. 2568 del 10 ottobre 1979, in questa *Rivista* 1981, 159 e Sezione di sorveglianza di Brescia del 17 giugno 1981, ric. Maestrelli, in questa *Rivista* 1981, 181. Si veda anche Cass., sez. I, n. 2404 dell'8 gennaio 1983, imp. Giaggeri.

procedimento di sorveglianza, con il rispetto cioè del principio della citazione con termine a comparire, del contraddittorio, del diritto di difesa, della impugnabilità del provvedimento.

In tale situazione infatti si contrastano da un lato la proposta di revoca del beneficio avanzata dal Magistrato di sorveglianza (sulla quale per altro all'udienza deve pronunciarsi come requirente il Procuratore Generale) dall'altro l'interesse dell'affidato ad ottenere la reiezione della proposta stessa.

Si deve peraltro ritenere che la decisione finale della Sezione, di contenuto positivo, se emessa ai sensi dell'art. 47, ultimo comma e sulla base di una proposta positiva del Magistrato di sorveglianza e del Centro di servizio sociale competenti per territorio, possa essere pronunciata con ordinanza *de plano*. Infatti nessuna norma di procedura della legge o del regolamento impone di adottare in tal caso le forme del procedimento di sorveglianza o di altro.

Ciò autorizza ad applicare i principi generali della procedura penale che in sede di esecuzione consentono il ricorso a procedure *de plano*, senza la necessità di incidente formale ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., incidenti che non sempre nascono da una proposta del P.M. o da una istanza dell'interessato che tra di loro confliggano.

Invero quando tale conflitto non è rilevabile né in fatto si rileva, la Sezione può quindi procedere senza alcuna formalità. L'art. 91, 9° comma del regolamento autorizza d'altra parte la procedura suddetta quando si tratta di modificare le prescrizioni contenute nell'ordinanza che concede l'affidamento.

Inoltre il giudice dell'esecuzione può dichiarare estinti il reato o la pena (artt. 578 e 594 cod. proc. pen.) senza dover procedere necessariamente ai sensi degli artt. 628 e segg. del cod. proc. pen.

Il Magistrato di sorveglianza che propone la revoca della misura alternativa, fa parte della Sezione chiamata a decidere sulla revoca stessa e spesso si tratta della stessa persona fisica. Anzi, il proponente può identificarsi nella stessa persona del Presidente della Sezione e ciò si verifica in tutti i casi in cui all'Ufficio di sorveglianza posto nella sede della Corte d'Appello o della Sezione distaccata è preposto un unico Ma-

gistrato (d'Appello) che esercita sia le funzioni di Magistrato di sorveglianza che di Presidente della Sezione.

Tale situazione è imposta da varie ragioni. L'ultima parte del 3° comma dell'art. 70 Ord. penit. esige che uno dei due magistrati componenti il collegio deve appartenere all'Ufficio di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato.

L'art. 61 cod. proc. pen. sancisce l'incompatibilità del giudice che nel procedimento ha presentato rapporto, denuncia, querela, istanza. E' pur vero che si tratta di istituti processuali diversi e distinti dalla proposta di revoca del beneficio in esame, ma è indiscutibile che il Magistrato di sorveglianza proponente esercita nella specie la funzione di promotore dell'azione che nel giudizio di cognizione appartiene al P.M. Senza la proposta suddetta il procedimento di revoca non può neppure nascere, essendo ben difficilmente ipotizzabile in questo caso l'esercizio del potere *ex officio* spettante al Presidente della Sezione a norma dell'art. 71, 2° comma Ord. penit.

In tal modo è lecito chiedersi anche se il Magistrato ha il dovere di astenersi ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 64, n. 6 che richiama l'art. 61 cod. proc. pen. Tale astensione non è possibile, sia perché esclusa dalla norma speciale di cui al citato art. 71 Ord. penit., sia perché creerebbe problemi risolvibili soltanto mediante un complesso giro di supplenze disposte dal Presidente della Corte ai sensi dell'art. 68, 3° comma Ord. penit.

Si deve aggiungere che le cause di incompatibilità sono tassativamente indicate dal codice e non consentono interpretazione analogica (13).

Inoltre le norme dell'art. 61 cod. proc. pen. non si applicano nel procedimento di esecuzione (14) e da ciò è possibile dedurre che non sono invocabili neppure nel procedimento di sorveglianza che presenta notevoli affinità, anche se è diversamente strutturato.

In ogni caso l'atto compiuto da un giudice incompatibile è valido ove la parte non proponga riconsiliazione nelle forme e nei termini stabiliti (15).

(13) Cass., 27 novembre 1973, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1975, 281.

(14) Cass., 16 dicembre 1969, in *Giust. pen.* 1970, III, 653.

(15) Da ultimo: Cass., 25 marzo 1977, in *Cass. pen. Mass. ann.* 1977, 1225.

Si deve quindi concludere che allo stato attuale il sistema è certamente conforme ai principi anche se ciò nulla toglie all'opportunità di segnalare il problema al legislatore per il riesame in sede novellistica.

Ci si deve chiedere perché mai il legislatore stesso, introducendo in materia di permessi ai detenuti l'art. 30 *bis* con legge 20 luglio 1977, n. 450 abbia previsto che in sede di reclamo della Sezione non faccia parte il Magistrato che ha emesso il decreto impugnato. Eppure per costante giurisprudenza, anche se contrastata, in questa materia si verte in tema di procedimento amministrativo (16), mentre nel caso di revoca dell'affidamento è indubbia la natura giurisdizionale dell'intervento e della decisione della Sezione (come tale ricorribile per cassazione, cosa esclusa nel caso del permesso).

Ogni difficoltà potrebbe essere superata aumentando adeguatamente gli organici degli Uffici di sorveglianza, come da tempo è stato richiesto. In particolare presso gli Uffici che funzionano anche come Sezione di sorveglianza i Magistrati addetti non dovrebbero essere meno di due.

2. - LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE NEL DISTRETTO DI BRESCIA

A) *Considerazioni generali*

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale — la più ampia fra tutte e tale da caratterizzare decisamente la scelta di fondo accettata dal legislatore che nel 1975 ha varato la riforma penitenziaria — anche nel Distretto di Brescia ha avuto inizi cauti ed incerti per intuitive ragioni che non è questa la sede per approfondire.

(16) Nonostante l'introduzione dell'art. 30 *bis* e dell'istituto del reclamo in materia di permessi, la Suprema Corte non sembra disposta a ritenere soggette a ricorso le decisioni della Sezione di sorveglianza in materia (Cass., 16 maggio 1979, in questa *Rivista* 1981, 158). In dottrina, contra, si veda: D'ANGELO, «La disciplina dei permessi», in *Diritti dei detenuti e trattamento*, Bologna, 1981, in particolare pag. 214 e segg.. Si veda anche la sent. della Cass., sez. I, n. 1893 del 5 luglio 1982, imp. Ciofani, secondo cui il provvedimento di concessione o diniego del permesso ha natura amministrativa.

Infatti le concessioni e le revoche sono state le seguenti: nel 1976, un affidamento e nessuna revoca; nel 1977, n. 40 affidamenti di cui uno revocato; nel 1978, n. 37 affidamenti di cui tre revocati.

E' sembrato utile, al fine di fornire elementi di riflessione ed indirizzi per l'azione futura sul piano legislativo e su quello amministrativo, prendere in esame l'aspetto patologico del fenomeno della revoca dell'affidamento, provvedimento che sancisce in forma conclamata ed in modo irreversibile il fallimento della prova a causa della non - idoneità del soggetto accertata dalla Sezione di sorveglianza. Il tutto con riferimento al triennio 1979-1981 posto immediatamente a ridosso del provvedimento di clemenza (adottato con il D.P.R. 744/1981 con lo scopo di ridurre l'incontenibile sovrappollamento degli istituti di pena) e distanziato dal primo triennio di sperimentale applicazione (1976-1978).

A partire dal 1979 le concessioni sono progressivamente aumentate (28 nel 1979; 68 nel 1980; 88 nel 1981); le revoche sono aumentate soltanto nei primi due anni e precisamente: 1979, n. 1 pari al 3,75%; 1980, n. 9 pari al 13,23%; 1981, n. 6 pari al 6,81%; nel complesso su 180 concessioni nel triennio si sono registrate 16 revoche (pari all'8,7%).

Quanto maggiori sono l'accuratezza e la completezza dell'osservazione della personalità prima e l'efficienza nell'opera di controllo e sostegno da parte del Centro di servizio sociale dopo, tanto più alta è l'improbabilità di insuccessi e perciò di revoca del beneficio.

In particolare deve essere sottolineata l'importanza dell'intervento continuo degli operatori del Centro suddetto non soltanto nei confronti del soggetto ma anche della sua famiglia e del datore di lavoro.

L'esperienza insegna che le revoche si sono verificate a seguito di evasione o di commissione di nuovo reato.

Ciò conferma anche la mancanza, nel triennio esaminato, di sufficiente opera di controllo e sostegno dell'affidato posto senza appoggi di fronte ai propri antichi ed irrisolti problemi. Non basta quindi la presentazione periodica dell'affidato al Centro di servizio sociale: ciò rischia di trasformarsi

in una mera formalità priva di significato; occorre che l'operatore sociale esegua anche frequenti controlli sul territorio e perciò fuori del suo ufficio. A tale scopo deve essere dotato di mezzi adeguati tali da assicurargli la massima mobilità.

Occorre altresì che gli operatori sociali siano presenti in numero adeguato alle reali necessità oltre che equamente distribuiti sul territorio: il che fino ad oggi non si è verificato. Occorre inoltre una sempre maggiore professionalità raggiunta attraverso una seria preparazione culturale ed un appropriato tirocinio pratico.

Spesso il detenuto semilibero viene affidato al servizio sociale. Tale naturale progressione nel trattamento extramurale ribadisce anche la necessità che i semiliberi non siano abbandonati a loro stessi. Il trattamento deve continuare anche durante la semilibertà, cosa che oggi generalmente non si verifica.

Inoltre stretto e continuo deve essere il collegamento tra gli operatori dei Centri di servizio sociale e quelli penitenziari (compresi i volontari) specialmente per quei casi in cui il condannato ha chiesto di essere sottoposto all'osservazione scientifica della personalità.

Il programma di trattamento risultante, strettamente individualizzato, deve essere il risultato di un serio e razionale lavoro di gruppo e deve mettere in evidenza da un lato tutti gli elementi che hanno portato il detenuto al disadattamento ed alla devianza, dall'altro suggerire i rimedi. Essenziale al riguardo è la presenza non saltuaria in ogni istituto di un Direttore, unico coordinatore del gruppo dell'osservazione, senza del quale ogni sforzo non può produrre risultati positivi o almeno accettabili.

D'altro canto la Sezione di sorveglianza non può ignorare le difficoltà attuali delle strutture e spesso è costretta a ricorrere a fonti sostitutive da porre a base delle proprie decisioni, che non sono quelle volute dalla legge e dalla ragione, ma imposte dallo stato di necessità.

Invero, l'alternativa sarebbe una sola ed iniqua: non concedere mai affidamenti e quindi disapplicare la legge soltanto perché mancano o sono scarsamente efficienti, dopo 8

anni, le strutture previste dalla legge di riforma penitenziaria. Il ch , in altri termini significherebbe far pagare a cittadini, incolpevoli sotto tale aspetto, le carenze, i ritardi, le omissioni dell'apparato statuale (17).

B) Considerazioni sui dati raccolti

In particolare, dall'esame delle tabelle si rileva:

che l'et  dei soggetti cui   stato revocato il beneficio   per lo pi  compresa tra i 21 ed i 25 anni (8 casi su 16), vale a dire   compresa nella fascia pi  bassa, quella a pi  alto indice di rischio;

che il grado di istruzione   quello medio-inferiore (11 casi su 16);

che lo stato civile   quello di celibe (10 casi su 16), dato questo di rischio che concorda come quello dell'et ;

che il numero degli affidamenti (e delle revoche)   bruscamente diminuito nel 1979, l'anno successivo alla emanazione del D.P.R. n. 413/1978, per poi riprendere ad aumentare nei due anni successivi, il ch  conferma la modesta e temporanea incidenza dei provvedimenti di clemenza sul sovraffollamento carcerario;

che nell'ultimo anno (1981) le revoche sono diminuite (6 in totale) pur in presenza di un aumento delle concessioni (88); per la prima volta nel sessennio '76-'81, nel 1981 le coordinate relative assumono un andamento divergente (nel 1978 si osserva invece il fenomeno esattamente opposto), il ch  costituisce una tendenza che, se sar  confermata, lascia bene sperare per il futuro.

E' anche interessante rilevare che il livello di mobilit  geografica (dal luogo di nascita a quello di domicilio)   pi  limitato di quanto non si potesse supporre. Infatti, su 16 casi di revoca, 10 riguardano soggetti nati e residenti nel distretto e 2 nel Nord Italia (in totale 12).

Pur tenuto conto della bassa et  dei soggetti esaminati, ci  sembra dimostrare che il fenomeno di emigrazioni interne al Paese   fortemente diminuito.

(17) Il trattamento penitenziario   un obbligo di fare dell'Amministrazione, che si sostanzia in una serie di interventi finalizzati alla predisposizione di un programma individualizzato (Cass., sez. I, n. 1430 del 26 gennaio 1983, imp. Cagliari).

Se mai, è possibile che molti dei soggetti suddetti, qui nati e residenti, siano figli di immigrati, ma la ricerca non ha potuto spingersi fino ad accertare tale dato.

Quanto all'occupazione degli affidati, poi sottoposti a revoca, si deve osservare che tutti, almeno in apparenza, avevano un lavoro, anche se evidentemente non sufficientemente gratificante e tale da costituire un mezzo di riadattamento.

Non è stato possibile accertare se tale lavoro fosse di tipo autonomo o subordinato, stabile o precario: certamente il lavoro stesso era manuale; infatti si sono contati:

muratori	4
operai	4
imbianchini	2
commercianti	3
autisti	1
Totale	14

Tale dato coincide con quello sul grado di istruzione, relativamente basso in 15 casi su 16 (4 licenze elementari e 11 diplomi di scuola media inferiore).

Lo stato civile è in prevalenza quello di celibe. Dieci soggetti su 16 erano infatti celibi, cinque coniugati con figli a carico, uno separato (sempre con figli a carico).

Sei soggetti abitavano in seno alla famiglia di origine; quattro con il coniuge ed i figli; due con parenti; due vivevano *more uxorio*; due vivevano soli.

Dei 16 soggetti, 10 non avevano precedenti penali, almeno emergenti dal certificato penale.

I reati commessi, giudicati con la sentenza di condanna seguita poi dall'affidamento, erano i seguenti:

furto	5
porto abusivo di armi	5
spaccio stupefacenti	2
ricettazione	2
violenza carnale	1
guida senza patente	1
Totale	16

Interessante è l'esame delle domande di affidamento indirizzate dai condannati alla Sezione.

In 9 casi, la motivazione insiste in particolare sulla volontà di dedicarsi al lavoro e sulla « buona condotta » tenuta durante la carcerazione.

Alle domande è allegato l'impegno scritto del datore di lavoro che dichiara la propria disponibilità all'assunzione. Negli altri casi si insiste sulle necessità socio economiche della famiglia.

Riassumendo, le motivazioni delle domande sono:

buona condotta e presenza di lavoro	9
esigenze sociali ed economiche della famiglia	6
altre (precarie condizioni salute)	1
Totale	16

La Sezione — sempre nei 16 casi esaminati — ha deciso entro uno spazio di tempo variante tra 18 e 120 giorni, e a partire dalla data di presentazione della domanda. Se si tiene conto che la domanda di affidamento può essere presentata prima della fine della osservazione scientifica della personalità, tale dato conferma che il lavoro della Sezione non tollera ritardi, né arretrato e la struttura dell'ufficio deve essere tenuta costantemente in perfetta efficienza, senza possibilità di periodi di sosta o rallentamento durante tutto l'arco dell'anno, ferie comprese.

Il tempo in cui è durato l'affidamento prima del sopraggiungere della revoca, è stato vario: da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 10 mesi.

I motivi addotti dalla Sezione nell'ordinanza di revoca sono così riassumibili:

1) nuovo reato commesso nel corso della prova	10
2) violazione grave e reiterata delle prescrizioni	1
3) cessazione dei contatti con il Centro e successiva irreperibilità	5
Totale	16

I reati commessi di cui al punto 1) sono stati il furto, lo spaccio di stupefacenti, la guida senza patente. Tale dato conferma la possibilità di recidiva specifica nei soggetti che, pur affidati, non hanno ancora raggiunto un sufficiente riadattamento, si trovano tuttora in zona di alto rischio ed appaiono bisognosi di una particolarmente costante, qualificata, attenta opera di sostegno e di controllo.

Estremamente sintomatico è l'esame della situazione familiare e della sfera relazionale dei soggetti affidati, poi assoggettati a revoca del beneficio.

I soggetti più giovani (età tra 18 e 25 anni) in 8 casi presentavano una situazione familiare disgregata, ma tale dato sembra caratterizzare un pò tutte le altre fasce di età.

Tale disgregazione è attribuita alla mancanza, specie durante l'età evolutiva, della figura del padre o dei genitori; incomprensioni, conflitti, reciproca non accettazione all'interno della famiglia.

In particolare tale problematica è mostrata da soggetti tossicodipendenti, spesso rifiutati anche dalle persone conviventi o che hanno vissuto una esperienza prevalentemente negativa di affidamento all'interno di una famiglia diversa da quella di origine.

Un altro elemento incidente in modo negativo, anche se non determinante, è costituito dal nucleo familiare disgregato per precarietà economica, specie se accompagnata da problemi di etilismo, prostituzione, malattie, morte dei genitori.

Due soggetti su sedici, hanno subito lunghi periodi di istituzionalizzazione; uno ha trascorso 3 anni in casa di rieducazione nel periodo adolescente. Tale fatto ha certamente inciso sul tipo di crescita e di formazione del soggetto, influenzandone le scelte, gli atteggiamenti, i comportamenti, il modo di vivere e di porsi rispetto alla realtà esterna. L'istituzionalizzazione nega in genere un rapporto ed un confronto validi con l'ambiente esterno, rende impossibile o difficile la costruzione di un rapporto affettivo, limita l'espressione spontanea ed originale da sé.

I soggetti di tale tipo, caratterizzati da irritabilità sul piano relazionale-affettivo e su quello economico, nel caso dell'esperienza di affidamento al servizio sociale, devono an-

che far fronte, in termini di gestione, a nuove problematiche relative al rispetto delle prescrizioni, al mantenimento di una certa linea di condotta, alla necessità di stabilire un rapporto con gli operatori del Centro di servizio sociale.

Senza dubbio spesso il soggetto affidato, dopo l'esperienza carceraria, sente su di sé il peso di un altro elemento che favorisce una immagine negativa della sua persona, immagine che non solo egli si attribuisce ma che gli altri gli rimandano.

La presenza costante ed efficace del servizio sociale deve rappresentare il punto di riferimento per il soggetto in affidamento, un momento di aiuto nella ricerca di un lavoro, nell'inserimento nell'ambiente di lavoro, nel rapporto con l'ambiente di vita (famiglia, amici, ambiente sociale). Il sostegno — peraltro — non deve essere soltanto rivolto al versante della gestione dei rapporti dell'affidato con l'esterno, ma deve consistere in un « intervento » sulla persona.

Il rapporto fiduciario che si deve instaurare tra affidato ed operatore deve essere finalizzato alla comprensione dei problemi e dei bisogni, alla formazione di un atteggiamento critico ed autovalutativo, alla ricerca delle risorse presenti nel soggetto e nelle persone a lui vicine.

Tali risorse, se utilizzate razionalmente, possono rappresentare un punto di partenza molto significativo per innescare un processo di cambiamento della persona e nel suo modo di relazionarsi con la realtà.

A fronte di ciò, la ricerca ha posto in luce la mancanza, in due casi, di relazioni da parte del servizio sociale e in altri tre casi di relazioni molto sintetiche e quindi scarsamente rappresentative. Ciò contrasta con l'esigenza secondo cui il servizio sociale deve conoscere a fondo il soggetto ed il suo ambiente, senza di che non è possibile organizzare e realizzare un intervento efficace.

Le altre relazioni rilevano alcune problematiche dei soggetti e delle loro famiglie, ma sempre in modo descrittivo e sintetico.

Difettano spesso la necessaria analiticità e la correlazione tra le varie informazioni.

Si avverte, infine, la carenza di una conoscenza diretta del soggetto-detenuto e del modo con cui il medesimo vive le proprie esperienze e le sente interferire con il presente ed il futuro.

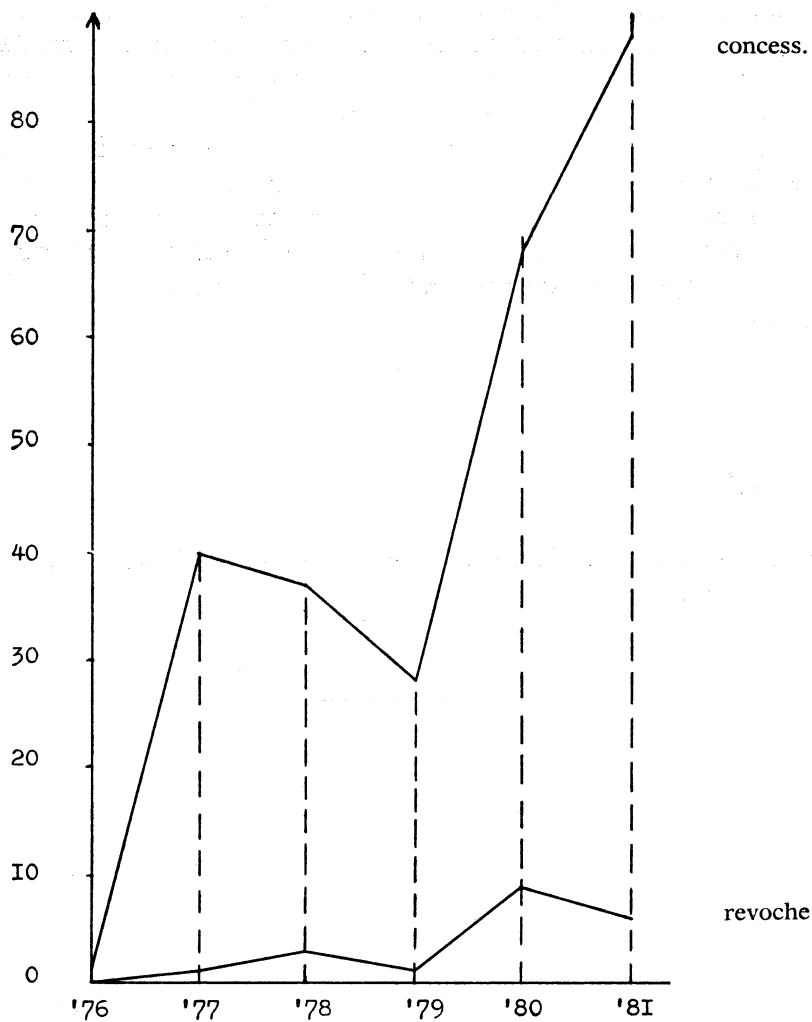
Senza dubbio, ciò deriva dalle difficoltà (tipiche del periodo iniziale o di rodaggio) in cui nei primi anni si è dibattuta l'équipe dell'osservazione scientifica della personalità nei vari istituti, in particolare per quanto riguarda l'affiatamento tra i vari componenti, la continuità della presenza degli stessi operatori e del Direttore dell'istituto, lo scambio di informazioni tra i componenti, l'identità del metodo di lavoro, la necessità di effettuare una sintesi non meramente formale di ogni caso e che indaghi veramente nel profondo del soggetto, indicando un adeguato ed efficace programma di recupero veramente individualizzato così come vuole la legge.

C) Tabelle

Tab. 1 - *Affidamenti in prova concessi e revocati nel Distretto di Brescia*

Anno	Concessi	Revocati	%
1976	1	—	—
1977	40	1	0,25
1978	37	3	0,81
1979	28	1	0,28
1980	68	9	13,23
1981	88	6	6,81
Totale generale	262	20	

Tab. 2 - *Affidamenti in prova al servizio sociale concessi e revocati nel Distretto di Brescia negli anni 1976-1981*



Tab. 3 - *Soggetti in stato di affidamento revocato divisi per alcune fasce d'età (V.A.%)*

Fasce di età	Soggetti in affidamento	
	V.A.	%
21-25	8	50
26-30	2	12,5
31-35	5	31,2
36-40	—	—
41-45	1	6,2
Totale	16	100

Tab. 4 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per livello di mobilità geografica: luogo di nascita - luogo di domicilio attuale*

Luogo di nascita	Distretto di Brescia	Nord Italia (meno Distretto)	Centro-Sud Italia	Esteri	Totale
Luogo di domicilio					
Distretto di Brescia	10	1	1	1	13
Nord Italia (meno Distretto)	—	1	1	—	2
Centro-Sud Italia	—	—	1	—	1
Totale	10	2	3	1	16

Tab. 5 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per stato civile rapportato alla situazione di convivenza*

Abitante con Stato civile	Solo	Famiglia di origine	Coniuge e/o figli	Con parenti	Con la convivente	Tot.	
						V.A.	%
Celibe	2	5	—	2	1	10	62,5
Coniugato con figli	—	1	4	—	—	5	31,2
Separato con figli	—	—	—	—	1	1	6,2
Totale	2	6	4	2	2	16	100

Tab. 6 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per situazione lavorativa e livello di istruzione*

Situazione lavorat. Livello di istruzione	Commer- ciante	Muratore	Operaio	Imbian- chino	Autista	Elettrauto	Disoc- cupato	Dato mancante	Totale
Elementare	—	3	—	—	—	—	—	1	4
Media inferiore	3	—	3	2	1	1	1	—	11
Media superiore	—	1	—	—	—	—	—	—	1
Totale	3	4	3	2	1	1	1	1	16

Tab. 7 - *Soggetti in stato di affidamento revocato per livello di istruzione e per fasce d'età*

Istruzione livello		Elemen- tare	Media infe- riore	Media supe- riore	Totale
Fasce di età					
21-25		3	5	—	8
26-30		—	1	1	2
31-35		1	4	—	5
36-40		—	—	—	—
41-45		—	1	—	1
Tot.	V.A.	4	11	1	100
	%	25	68,7	6,2	16

Tab. 8 - *Elenco dei casi di affidamento revocato*

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
A. 1	32	1 ^a elettronica	elettrauto	moglie - figlio	furto aggr.	— figlio handicappato grave — precarie condizioni di salute del padre
A. 2	25	3 ^a media	autista	moglie - figlio	irreperibilità	— famiglia di origine con problemi di etilismo, miseria, prostituzione. Permanenza in casa di rieducazione. Problemi relazionali. Tossicodipendente dopo il matrimonio
A. 3	32	3 ^a media	operaio	convivente	irreperibilità	— manca la relazione del servizio sociale
A. 4	25	5 ^a elementare	manovale	famiglia di origine (senza padre)	truffa e concorso in furto aggr.	— orfano di padre a 21 anni — incidente ha portato squilibri psichici comportamentali
A. 5	22	3 ^a media	imbianchino	famiglia di origine (padre - madre)	furto	— famiglia in precarie condizioni economiche (padre con grave malattia)

A. 6	45	3 ^a media	rappresent.	moglie-figli	concorso in detenzione e spaccio stupefacenti	— problemi di immaturità del soggetto — problemi di inserimento sociale del soggetto ed emarginazione della famiglia
A. 7	35	5 ^a elementare	—	celibe (solo)	guida senza patente	— manca la relazione del servizio sociale
A. 8	28	diploma di perito chimico	manovale	genitori	irreperibilità	— tossicodipendente — rifiutato dalla moglie — incomprensioni e conflitti con i genitori
A. 9	31	3 ^a media	commerc.	moglie e 2 figli	furto	— non ha mai conosciuto il padre (sofferenza per la mancanza di un modello identificatorio)
A. 10	30	3 ^a media	operaio	convivente	irreperibilità	?
A. 11	23	5 ^a elementare	muratore	madre e fratello	concorso in furto aggr.	— orfano di padre all'età di 8 anni — dopo la morte del padre: famiglia in stato di miseria; il soggetto ha dovuto assumersi responsabilità lavorative.

Segue tab. 8

Seguito tab. 8

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
A. 12	35	2 ^a commerc.	meccanogr.	famiglia di origine	detenzione e spaccio stupefacenti	?
A. 13	22	5 ^a elementare	muratore	celibe (solo)	violazione prescrizioni	— famiglia coinvolta in questioni di faida (Calabria); padre ammazzato — notevoli sofferenze per l'allontanamento dalla famiglia di origine e difficoltà di inserimento al Nord (solitudine)
A. 14	25	3 ^a media	disoccupato	con fratello presso gli zii	furto aggr.	— istituzionalizzato fin da piccolo — orfano in seguito ad una tragedia in cui il padre uccide la moglie e si suicida
A. 15	21	3 ^a media	salumiere	famiglia di origine	irreperibilità	?
A. 16	22	3 ^a media	imbianchino	famiglia affidataria	spaccio stupefacenti (eroina)	— orfano di padre e madre (padre mai conosciuto) — trascorse i primi otto anni in vari istituti — affidato ad una famiglia dove ha sempre presentato problemi di integrazione

D) Presentazione di alcuni casi

N. A/2

Sesso: maschile

Età: 25 anni

Abitante con: moglie e figlio

Tipo di reato: furto aggravato continuato

Tipo di pena: reclusione mesi 8 più multa

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 33
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro

Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
64 giorni

Motivo di revoca: irreperibilità

Precedenti penali: sì

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Soggetto cresciuto in un ambiente familiare in cui dominava etilismo, miseria, prostituzione. A 16 anni, in seguito a condanna per una serie di illeciti commessi, fu mandato in casa di rieducazione fino a 19 anni. L'inserimento nel mondo del lavoro è stato fallimentare o perché veniva licenziato o perché egli stesso abbandonava il lavoro. Si sposa a 19 anni con una coetanea da cui ha una bambina, vivendo comunque nell'ambito familiare un rapporto problematico; in questo periodo inizia a far uso di eroina e a commettere reati quali il furto.

Il soggetto mostra di avere un « io » infantile; la personalità dello stesso non ha avuto, per svilupparsi, né modelli di identificazione, né figure con cui confrontarsi: neppure la madre ». (Fonte: Centro di servizio sociale).

N. A/8

Sesso: maschile

Età: 28 anni

Abitante con: genitori

Tipo di reato: spaccio di sostanze stupefacenti

Tipo di pena: reclusione per due anni più multa

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 18
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro
Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
4 mesi e 18 giorni
Motivo di revoca: irreperibilità
Precedenti penali: no

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Il padre in seguito all'arresto del figlio è stato colpito da paresi che gli impedisce di riprendere il suo lavoro. Il soggetto è figlio unico ed è tossicodipendente. E' sposato ed ha un figlio di minore età, vive comunque con i genitori poiché la moglie lo rifiuta per il suo stato di tossicodipendente. All'interno della famiglia di origine non si sente compreso e vive un rapporto conflittuale specialmente con la madre che sente come molto oppressiva». (Fonte: Centro di servizio sociale).

N. A/16

Sesso: maschile

Età: 22 anni

Abitante con: famiglia affidataria

Tipo di reato: porto-detenzione di armi e altro

Tipo di pena: reclusione per due anni e cinque mesi

Tempo intercorso fra domanda-concessione del beneficio: 31
giorni

Motivi addotti nella domanda: disponibilità di un lavoro

Tempo intercorso fra inizio affidamento e revoca di ufficio:
10 mesi

Motivo della revoca: spaccio di eroina

Precedenti penali: sì

Informazioni personali, familiari, socio-ambientali:

« Soggetto di origini straniere (Tunisi) non ha mai avuto un nucleo di riferimento affettivo; si riscontra infatti la totale assenza della figura paterna e materna (non ha mai conosciuto il padre ed è rimasto orfano di madre in tenerissima età). Passò di istituto in istituto finché a 8 anni fu affidato al nucleo familiare in cui ora vive e dove non si sentì

mai integrato, ma rifiutato. Il soggetto dimostra una generale immaturità affettiva che lo spinge alla ricerca di un ruolo proprio anche se tramite canali che l'hanno condotto alla detenzione ». (Fonte: Centro di servizio sociale).

3. - LA REVOCA DELLA SEMILIBERTA'

A) *Considerazioni generali*

Sembra doverosa anche una riflessione sulle recenti esperienze, in particolare quelle negative, nel settore della misura alternativa più diffusa, la semilibertà.

Indubbiamente lo studio della patologia di un fenomeno è quello più idoneo a fornire preziose indicazioni per il futuro, sia sul piano legislativo che su quello operativo. Per questo si è ritenuto di prendere in considerazione il triennio 1979-1981, nel Distretto di Brescia, il secondo dopo l'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Un primo esame dei dati contenuti nelle tabelle allegate, in cui sono stati condensati i risultati più interessanti della ricerca, consente di fare alcune constatazioni.

Nel triennio considerato le semilibertà concesse dalla Sezione di sorveglianza di Brescia sono state 836, cifra non trascurabile anche in assoluto.

La Sezione, di fronte al continuo incremento della popolazione carceraria nelle cinque case circondariali ed al conseguente incontenibile sovraffollamento degli istituti (che alla fine ha determinato il legislatore a delegare il Presidente della Repubblica a concedere amnistia ed indulto con il D.P.R. n. 744 del 1981), ha tenuto una linea di condotta rispondente ai seguenti criteri:

1) concessione della semilibertà senza previa osservazione della personalità a favore di soggetti non plurirecidenti condannati a pene inferiori a sei mesi e provvisti di un lavoro autonomo o subordinato;

2) concessione della semilibertà a tutti gli altri condannati a seguito di esito positivo della osservazione della personalità condotta per almeno tre mesi in istituto dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

3) richiesta del massimo impegno alle direzioni degli istituti per mantenere efficiente il gruppo dell'osservazione, ricorrendo quando assolutamente necessario anche all'opera degli assistenti volontari;

4) intensificazione delle pressioni sulla amministrazione penitenziaria e sugli enti locali per la apertura di sufficienti sezioni per semiliberi, anche in previsione delle necessità scaturenti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 che ha creato la misura sostitutiva della semi-detenzione. Tale azione purtroppo non ha avuto esito perché tuttora nel Distretto, che conta oltre 2.500.000 abitanti, le sezioni per semiliberi sono soltanto 5 e tutte le case mandamentali sono chiuse, con la conseguenza che i semiliberi sono costretti spesso ad un pesante pendolarismo penitenziario del tutto controproducente e pericoloso, spesso causa di disagi tali da giustificare la revoca del beneficio.

Le concessioni in tal modo sono andate rapidamente aumentando: 138 nel 1979; 283 nel 1980; 415 nel 1981.

Le revoche del beneficio a loro volta sono aumentate e non soltanto in valori assoluti. Infatti sono state: nel 1979, n. 7 pari al 5%; nel 1980, n. 28 pari al 9,8%; nel 1981, n. 47 pari all'11,3%.

In totale 82 revoche su 836 concessioni (percentuale 9,80%).

Il dato può essere interpretato negativamente nel senso di una maggiore « indisciplina » da parte dei semiliberi, ma tale giudizio deve tenere conto che:

1) la Sezione, nella progressione suddetta è stata nello stesso tempo più severa nella valutazione delle mancanze: quindi ragionevole larghezza nelle concessioni ma rigore nelle revoche;

2) i controlli esterni sui semiliberi si sono andati via via organizzando, anche se tuttora sono lontani da un accettabile standard.

Infatti nessun apporto proviene dal Centro di servizio sociale per mancanza di personale; scarse sono state le possibilità da parte degli operatori penitenziari di effettuare controlli continui all'esterno, specialmente sul posto di lavoro; sporadici ed occasionali sono stati anche gli interventi di

controllo da parte della Polizia di Stato e dei Carabinieri ai quali non spettano in materia compiti precisi, come risulta dal 3° comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, per il quale la responsabilità del trattamento dei semiliberi è affidata al Direttore che per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero si deve avvalere del Centro di servizio sociale.

B) *Analisi dei dati*

Esaminando l'età degli 82 soggetti nei cui confronti, nel triennio 1978-1981, è stato revocato il beneficio della semilibertà, si rileva che la fascia più interessata al fenomeno è quella compresa tra i 26 ed i 30 anni (25 soggetti, pari al 30,48% sul totale). Segue poi la fascia tra i 21 ed i 25 anni (17 soggetti, pari al 20,73%). Seguono — infine — le altre in ordine decrescente.

Aggregando le prime tre fasce di età si osserva che il 70% dei soggetti erano inferiori ai 35 anni. Di conseguenza, l'età giovanile sembra un fattore di rischio non trascurabile mentre, più sale l'età, più scendono le possibilità di revoca del beneficio.

Quanto sopra, conferma la necessità di una particolare attenzione nei confronti dei soggetti semiliberi più giovani, i più esposti ed indifesi.

Quanto al luogo di nascita, 28 soggetti sono nati fuori distretto (circa 1/3 del totale).

Di questi 28, 19 sono anche domiciliati nel distretto (7 sono nati nel nord, 9 nel centro, 3 all'estero); 3 sono domiciliati nel nord e 5 nel luogo di nascita.

Il fenomeno dei semiliberi detenuti nel distretto ma qui non domiciliati sembra essere interessante, oltre che non trascurabile sul piano quantitativo.

Infatti, è la prova di certa « emigrazione interna », anomala, tuttora in atto, anche se certo meno imponente dei lustri scorsi, che porta molti soggetti a tentare di inserirsi in ambiente diverso, senza una dimora sicura né certe prospettive di lavoro.

Ciò crea senza dubbio grosse difficoltà e seri pericoli di devianza.

Per gli altri 52 soggetti, nati e domiciliati nel distretto, è stata rilevata una lieve mobilità geografica all'interno dello stesso Distretto, da considerarsi nei limiti fisiologici.

Il grado di istruzione è risultato basso. Circa la metà ha frequentato la sola scuola elementare, 27 la scuola media inferiore, 1 è analfabeta. Soltanto 6 hanno frequentato una scuola media superiore.

Di conseguenza, l'80% dei soggetti è risultato avere un grado di istruzione limitato alla scuola dell'obbligo.

E' interessante rilevare che il numero di coloro che — tenuto conto della giovane età — hanno violato l'obbligo della scuola, è particolarmente alto ed allarmante.

Su 82 soggetti, soltanto 4 risultano essere disoccupati per ragioni di salute o in cerca di lavoro.

Pertanto, non ha potuto emergere meglio il tipo e la natura del lavoro, in particolare se fosse stabile o precario, dipendente od autonomo, « nero » o regolare.

Senza dubbio, prevalgono i lavori di tipo manuale (21 muratori, 19 operai, 7 commercianti, 24 altre attività).

Lo stato civile prevalente è il celibato (58 soggetti su 82) e ciò concorda con il dato dell'età.

Degli altri 22 soggetti, 11 sono risultati coniugati con figli; 7 separati con figli; 4 separati senza figli.

Il fenomeno sembra colpire — pertanto — più le persone che non hanno responsabilità familiari e ciò conferma l'efficacia di saldi legami affettivi quali ostacolo alla commissione di altri episodi di rilevanza negativa o — peggio — di violazione della legge penale. E' utile rammentare che, nella grande maggioranza dei casi, la semilibertà è stata revocata a seguito di commissione di reato.

Fra i soggetti esaminati, 12 vivono con la famiglia di origine; 6 con il coniuge e/o i figli; 10 (di cui 6 celibi o separati) con la convivente; 6 (di cui 4 celibi e 2 separati) vivono soli.

Pertanto, per 47 soggetti non è stato possibile rilevare dal fascicolo i dati relativi alla situazione di convivenza.

In particolare — quindi — risulta confermato un dato ormai noto, quello della sensibile espansione del fenomeno della famiglia di fatto.

Fra gli 82 soggetti esaminati, 64 hanno evidenziato precedenti penali, anche se non sempre specifici; 13 incensurati; per 5 manca il certificato penale.

I reati commessi e sulla cui pena è stato applicato il beneficio della semilibertà, possono essere distinti secondo la seguente tabella:

furto	26
guida senza patente	15
furto più altri (ricettazione, detenzione e spaccio di stupefacenti, guida senza patente, porto abusivo armi, tentata rapina)	11
detenzione armi	6
tentata rapina più altri (tentato omicidio e porto abusivo armi)	4
emissione assegni a vuoto	4
detenzione e spaccio stupefacenti	3
guida in stato di ebrezza e ubriachezza	3
truffa	2
atti di libidine violenti, maltrattamenti in famiglia, violenza carnale	2
concorso in spendita di banconote contraffatte	2
omicidio	2
sfruttamento e favoreggiamento alla prostituzione	1
Totale	82

Interessante è l'esame del contenuto delle domande dirette alla Sezione di sorveglianza e tendenti ad ottenere la semilibertà.

La domanda è prevalente di tipo formale e traspare chiaramente l'adesione ad uno schema fisso che evidentemente circola nell'ambiente penitenziario.

Praticamente assenti sono le domande che pur sono legittimate a presentare i congiunti ed i difensori.

L'apporto esterno si manifesta nelle dichiarazioni o impegnative di lavoro allegate spesso alle domande: evidente-

mente i congiunti sono coloro che procurano le stesse al detenuto, impossibilitato a farlo, se non per corrispondenza.

Comunque le domande insistono anche sulla « buona condotta », intendendo con ciò la prova nei « progressi del trattamento ». In soli 4 casi, si sono messi in evidenza problemi familiari di carattere socio-economico; in altri 3 casi, problemi personali di carattere psico-fisico.

Riassumendo, il prospetto è il seguente:

motivazioni di buona condotta e lavoro	75
motivazioni familiari	4
motivazioni personali	3
Totale	82

La Sezione ha deciso in tempi brevi: da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 3 mesi, misurati tra la data della domanda e quella della decisione.

Per contro, tra la data della concessione del beneficio e quella della revoca dello stesso, si è rilevato un minimo di 20 giorni ed un massimo di nove mesi.

Evidentemente, le situazioni difficili e rischiose emergono rapidamente e non tardano così a verificarsi quei comportamenti che portano al giudizio di inidoneità a continuare a fruire del beneficio.

I motivi che hanno portato alla revoca si possono così riassumere:

evasione	40
violazione delle prescrizioni	19
nuovo reato commesso durante la semilibertà (furto e furto aggravato; guida senza patente; ubriachezza; ricettazione; emissione assegni a vuoto; spaccio sostanze stupefacenti)	17
irreperibilità in seguito licenza	2
mancato inserimento sul lavoro	2
inidoneità al trattamento	1
mancata espiazione della metà pena	1
Totale	82

Si deve anche osservare che in ben 57 casi (circa il 70% del totale) manca qualsiasi tipo di informazione relativa alla situazione personale e familiare del soggetto; in altri 6 casi le informazioni stesse sono carenti.

Per i rimanenti 19 casi, 8 presentano informazioni non supportate da elementi conoscitivi tali da spiegare le affermazioni riportate e da far comprendere la situazione effettiva del soggetto; soltanto 11 casi riportano notizie più esaurienti e convincenti.

Tutto ciò è dovuto ad assenza o carenza di informazioni da parte del servizio sociale, fisiologica per le pena inferiori a sei mesi, ma gravemente patologica ed allarmante per quelle superiori che richiedono l'accertamento ragionato di quei « progressi nel trattamento » che la legge esige e di cui si è già detto.

Senza i necessari presupposti di conoscenza del caso, non è possibile costruire un progetto di recupero individualizzato e pertanto realizzare in concreto la volontà del legislatore, consistente nel favorire il graduale reinserimento del soggetto nel contesto socio-familiare.

Fra gli 8 casi succitati, 4 soggetti risultano in situazione di tossicodipendenza, 2 gli etilisti, 2 internati in O.P.G. Negli altri 11 casi, in cui si sono raccolte notizie più esaurienti, le problematiche emerse sono varie.

Presenti e preponderanti risultano la disgregazione all'interno della famiglia di origine (per precarie condizioni economiche, assenza della figura del padre o della madre, conflitti relazionali con i genitori).

Alcuni soggetti hanno vissuto precedenti esperienze di istituzionalizzazione, presso enti di rieducazione od O.P.G. Quasi tutti in ogni caso (e precisamente 64) hanno — come già detto — già conosciuto una precedente esperienza nel carcere. In particolare, in 4 casi (su 82) la semilibertà è stata concessa ad internati in O.P.G., che presentavano, quindi, all'inizio problematiche di tipo psichiatrico, in seguito giudicate in fase di superamento o di stabilizzazione, controllabili anche mediante un trattamento in parte extramurale.

C) Conclusioni

Il detenuto-tipo semilibero, poi assoggettato a revoca del beneficio, è risultato essere un soggetto apparentemente fornito di un lavoro manuale, di età tra i 21 e 35 anni, con basso livello di scolarità, condannato per non gravi reati contro il patrimonio o per guida senza patente.

La revoca del beneficio è intervenuta o per evasione (manca-to rientro nella sezione oltre le 12 ore) o per commissione di altro reato.

Tutto ciò consente di trarre le seguenti indicazioni:

1) le sezioni per semiliberi devono essere assolutamente ubicate nel territorio, onde richiedere ai semiliberi un pendolarismo ragionevole, tale altresì da essere controllato agevolmente dagli organi a ciò deputati;

2) le sezioni per semiliberi poste fuori dal comune sede della casa circondariale e quindi decentrate, non devono essere abbandonate a loro stesse e ridotte a più o meno desolati dormitori, ma fornite di personale militare e civile adeguato non solo per il controllo formale del piano di trattamento ma anche per continuare, con l'osservazione del condannato, l'opera di sostegno, così favorendo il reinserimento sociale e familiare del soggetto;

3) determinante appare la presenza, sia nella fase istruttoria e di studio del condannato e del suo ambiente, sia in quella esecutiva della misura alternativa, del personale dei Centri di servizio sociale, tuttora purtroppo spesso non in grado di gestire ed in qualche modo controllare il delicato settore;

4) fino ad oggi la società esterna è rimasta assente nel settore dei semiliberi, spesso trascurati od abbandonati: in particolare occorre un'attiva partecipazione degli enti locali e degli assistenti sociali volontari anche nella fase della esecuzione. Spesso i problemi sorgono dopo la concessione del beneficio, quando il detenuto deve affrontare da solo le numerose difficoltà che gli si presentano.

Una semilibertà non assistita è pericolosa per l'interessato e per la società: può portare alla ricaduta nel reato ed alla revoca del beneficio, evento questo che non potrà mai essere del tutto cancellato ma che dovrà essere contenuto in limiti percentuali più accettabili, inferiori a quel 9% che emerge dalla esperienza bresciana nel triennio esaminato.

D) Tabelle

Tab. 1 - *Totale dei soggetti in stato di semilibertà e dei soggetti che hanno subito la revoca del beneficio nel Distretto di Brescia*

Anno	Concessioni	Revoche	% sul totale
1976	29	2	6,8
1977	195	8	4,1
1978	192	16	8,3
Totale A	416	26	6,2
1979	138	7	5
1980	283	28	9,8
1981	415	47	11,3
Totale B	836	82	9,8
Totale Gen. A+B	1252	108	8,6

Tab. 2 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata divisi per alcune fasce d'età*

Fasce d'età	Soggetti in semilibertà	
	Val. Ass.	% sul totale
21-25	17	20,7
26-30	25	30,4
31-35	14	17
36-40	11	13,4
41-45	9	10,9
46-53	6	7,3
Totale	82	100

Tab. 3 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata per livello di mobilità geografica (luogo di nascita - luogo di domicilio attuale)*

Luogo di domicilio Luogo di nascita	Distretto di Brescia	Nord Italia (meno Distretto)	Centro-Sud Italia	Esteri	Dato mancante	Totale
Distretto di Brescia	52	7	9	3	1	72
Nord-Italia (meno Distretto)	—	2	2	1	—	5
Centro-Sud Italia	—	—	2	—	—	2
Nomade	—	1	—	—	—	1
Esteri	—	—	—	1	—	1
Dato mancante	—	—	1	—	—	1
Totale	52	10	14	5	1	82

Tab. 4 - *Soggetti in stato di semilibertà revocata per stato civile rapportato alla situazione di convivenza*

Abitante con		Solo	Famiglia d'origine	Coniuge e/o figli	Con parenti	Con la convivente	Dato mancante	Totale
Stato Civile								
Celibe		4	12	1	1	6	34	58
Coniugato con figli		—	—	5	—	—	6	11
Separato	con figli	2	—	—	—	2	3	7
	senza figli	—	—	—	—	2	2	4
Dato mancante		—	—	—	—	—	2	2
Totale	V.A.	6	12	6	1	10	47	82

Tab. 5 - *Soggetti in stato di semilibertà per situazione lavorativa*

Situazione lavorativa	N. Soggetti	
	Val. Ass.	% sul totale
Muratore	21	25,6
Operaio	19	23,1
Commerciante	7	8,5
Altre	24	29,2
Disoccupato		4,8
Dato mancante	7	8,8
Totale	82	100

Tab. 6 - *Soggetti in stato di semilibertà per livello di istruzione e per fasce d'età*

Istruzione livello		Analfabeta	Elementare	Media inferiore	Media superiore	Dato mancante	Totale
Fasce d'età							
21-25		—	8	7	1	1	17
26-30		—	13	7	1	4	25
31-35		—	6	6	1	1	14
36-40		—	7	3	1	—	11
41-45		1	2	4	—	2	9
46-53		—	4	—	2	—	6
Totale	V.A.	1	40	27	6	8	82

Tab. 7 - *Elenco dei casi di semilibertà revocata*

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo della revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in semilibertà
S. 1	29	3° anno di giurisprud. ?	—	solo	evasione	— orfano di padre — madre in precarie condizioni di salute — situazione familiare pessima
S. 2	42	—	—	matrigna e padre	irreperibilità in seguito ad una licenza	— soggetto con sintomi di schizofrenia — rapporti conflittuali con la famiglia — internato in Ospedale Psichiatrico Giu-diziario per 2 anni
S. 3	39	3 ^a media	muratore	convivente	evasione	— inizio dell'attività lavorativa a 12 anni per le precarie condizioni economiche familiari — invalido civile
S. 4	22	—	—	madre e fratelli	guida senza patente	— disgregazione del nucleo familiare in seguito alla morte del padre. Madre co-stretta a lavorare e a lasciare i 4 figli soli
S. 5	21	5 ^a element.	manovale	famiglia di origine	evasione + furto e rapina	— padre invalido — famiglia numerosa e in precarie condi-zioni economiche. Problemi di accetta-zione del padre nei suoi confronti

Segue - Tab. 7

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 6	22	corso di formazione profession.	aiuto tappezziere	padre e sorelle	tentato furto	— morte della madre vissuta in modo traumatico — problemi di identificazione con la figura paterna — immaturità affettiva
S. 7	29	1 ^a media	lavora in cooperativa agricola	convivente	violazione prescrizioni	— nucleo familiare d'origine carente dal punto di vista socio-economico affettivo — dai 16 ai 18 anni in istituto di rieducazione
S. 8	35	5° liceo ?	odontotecnico	convivente	evasione	— ha vissuto per 5 anni in collegio, 5 mesi in istituto di osservazione e 3 mesi in Ospedale Psichiatrico. Irregolari rapporti con la famiglia. Problemi di salute mentale (depressione, autolesionismo)
S. 9	44	analfabeta	—	figli	evasione	— donna che vive in un'accampamento di nomadi; 8 figli: 1 solo maggiorenne; condizioni abitative pessime.
S. 10	40	ragioneria	commerc.	convivente	non iscritto sul lavoro	— rapporti conflittuali nel nucleo familiare d'origine → disgregazione.

S. 11	27	5 ^a element.	elettrauto	moglie e figli	detenzione e spaccio stupefacenti	— precarie condizioni economiche della famiglia d'origine. Assenza figura paterna per molti anni in seguito alla sua carcerazione — soggetto trasferito in diversi istituti di rieducazione	
S. 12	27	5 ^a element.	rappresent.	convivente	evasione + furto aggr.	— tossicodipendente	?
S. 13	27	analista chimico	meccanico	solo	non inserite sul lavoro	— tossicodipendente	?
S. 14	24	3 ^a media	disoccupato	—	violazione prescrizioni	— tossicodipendente	?
S. 15	30	5 ^a element.	disoccupato	famiglia di origine	violazione prescrizioni	— tossicodipendente	?
S. 16	45	5 ^a element.	manovale	moglie e figli	evasione	— etilista	?
S. 17	35	5 ^a element.	operaio	—	evasione e vari reati	— etilista cronico — permanenza in diversi istituti e in Ospedale Psichiatrico Giudiziario	

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 18	42	1 ^a media	muratore	—	violazione prescrizioni	— internato in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per 10 anni
S. 19	43	—	—	—	violazione prescrizioni	— internato in Ospedale Psichiatrico Giudiziario per 2 anni
S. 20	31	3 ^a media	metalmec.	solo	evasione	?
S. 21	23	5 ^a element.	manovale	madre	evasione	?
S. 22	21	5 ^a element.	fabbro	madre e fratelli	violazione prescrizioni	?
S. 23	28	—	disoccupato	famiglia della sorella	detenzione e spaccio stupefacenti	?
S. 24	26	5 ^a element.	autista	famiglia di origine	violazione prescrizioni	?
S. 25	25	3 ^a media	elettricista	convivente	furto	?
S. 26	29	3 ^a media	scaricatore	—	evasione	—
S. 27	30	—	meccanico	—	evasione	—

S. 28	24	5 ^a element.	carpentiere	convivente	violazione prescrizioni	—
S. 29	38	5 ^a element.	operaio	—	furto e guida senza patente	—
S. 30	25	3 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 31	33	5 ^a element.	imbianchino	—	evasione	—
S. 32	27	3 ^a media	istruttore di Karate	—	violazione prescrizioni	—
S. 33	23	3 ^a media	operaio	—	violazione prescrizioni	—
S. 34	25	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 35	34	3 ^a media	trattorista	—	violazione prescrizioni	—
S. 36	31	5 ^a element.	operaio	—	furto aggr.	—
S. 37	30	3 ^a media	imbianchino	—	violazione prescrizioni	—
S. 38	26	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—

Segue - Tab. 7

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 39	40	5 ^a element.	muratore	—	violazione prescrizioni	—
S. 40	28	5 ^a element.	aiuto cameriere	—	aggressione agente di custodia	—
S. 41	41	4 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 42	27	5 ^a element.	stuccatore	—	ubriachezza molesta danneggiamento autovetture	—
S. 43	28	3 ^a media	operaio	—	guida senza patente + altro	—
S. 44	37	3 ^a media	commerc.	—	parto abus. armi lesioni volontarie...	—
S. 45	33	3 ^a media	commerc.	—	per la non espiazione di metà pena	—

S. 46	23	3 ^a media	magazzin.	—	violazione prescrizioni	—
S. 47	50	5 ^a element.	falegname	—	violazione prescrizioni	—
S. 48	25	5 ^a element.	muratore	famiglia d'origine	violazione prescrizioni	—
S. 49	25	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 50	41	3 ^a media	falegname	moglie e figlio	violazione prescrizioni	—
S. 51	53	5 ^a element.	commerc.	—	irreperibilità in seguito ad una licenza	—
S. 52	21	3 ^a media	muratore	—	evasione	—
S. 53	34	5 ^a element.	operaio	moglie e figli	evasione	—
S. 54	24	3 ^a media	muratore	famiglia d'origine	inidoneo al trattamento	—
S. 55	39	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 56	27	—	operaio carpentiere	—	evasione	—

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 57	39	3 ^a element.	operaio carpentiere	convivente	violazione prescrizioni	—
S. 58	50	medie superiori	commerc.	—	truffa aggr.	—
S. 59	53	maturità scientifica	rappresent.	—	emissione asegni a vuoto	—
S. 60	29	5 ^a element.	operaio	—	furto	—
S. 61	32	5 ^a element.	operaio	solo	ricettazione guida senza patente	—
S. 62	36	5 ^a element.	muratore	—	ubriachezza molesta	—
S. 63	36	5 ^a element.	muratore	madre e fratello	guida senza patente	—
S. 64	26	5 ^a element.	operaio	famiglia d'origine	evasione	—

S. 65	41	3 ^a media	falegname	—	evasione + furto	—
S. 66	30	5 ^a element.	meccanico	—	evasione	—
S. 67	26	5 ^a element.	ambulante	—	evasione	—
S. 68	42	3 ^a media	manovale	—	furto aggr.	—
S. 69	30	3 ^a media	manovale	moglie e figlia	violazione prescrizioni	—
S. 70	33	5 ^a element.	muratore	—	evasione	—
S. 71	46	5 ^a element.	carpentiere	—	evasione	—
S. 72	47	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 73	22	5 ^a element.	manovale	—	evasione	—
S. 74	39	5 ^a element.	operaio	—	evasione	—
S. 75	31	—	—	solo	evasione	—
S. 76	34	3 ^a media	commerc.	convivente	evasione	—

Segue - Tab. 7

Seguito - Tab. 7

N.	Età	Istruzione	Situazione lavorativa	Abitante con	Motivo di revoca	Alcune informazioni rilevanti sul soggetto in affidamento
S. 77	28	5 ^a element.	idraulico	convivente	evasione	—
S. 78	32	3 ^a media	musicista	—	evasione	—
S. 79	40	3 ^a media	autista	—	evasione ricettazione truffa	—
S. 80	23	3 ^a media	operaio	solo	evasione	—
S. 81	29	3 ^a media	muratore	—	evasione	—
S. 82	31	3 ^a media	disoccupato	—	evasione	—

RIASSUNTO

L'Autore esamina i risultati dell'esperienza acquisita nel Distretto della Corte d'Appello di Brescia (5 Tribunali; 5 case circondariali; circa 2.250.000 abitanti) in materia di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, visti esclusivamente in relazione ai casi in cui le misure alternative suddette non hanno avuto esito positivo e sono state revocate dalla Sezione di sorveglianza.

Il lavoro fornisce alcuni dati statistici e tenta un'interpretazione degli stessi anche mediante tabelle, opportunamente commentate.

Il quadro complessivo, pur consentendo di rilevare una situazione sotto vari aspetti problematica (dipendente anche dal fatto che gli istituti esaminati sono soltanto al secondo triennio di applicazione), lascia sperare un lento ma sicuro miglioramento e perfezionamento del sistema instaurato con la riforma penitenziaria del 1975.

RESUME

L'Auteur examine les résultats de l'expérience acquise par le Département de la Cour d'Appel de Brescia (5 Tribunaux; 5 maisons d'arrêt; environ 2.500.000 habitants) en matière d'affectation à l'essai au service social et de demi-liberté, considérés uniquement par rapport aux cas dans lesquels ces mesures substitutives n'ont pas donné de résultats positifs et ont été révoquées par la Section de surveillance.

L'ouvrage fournit quelques données statistiques et essaye de les interpréter au moyen de tableaux commentés de façon appropriée.

Tout en faisant ressortir une situation à certains égards problématique (due également au fait que les institutions examinées ne sont qu'à leur deuxième cycle de trois ans d'application), le cadre global permet d'espérer en une amélioration lente mais certaine et en un perfectionnement du système introduit par la réforme pénitentiaire de 1975.

SUMMARY

The Author examines the results of the experience acquired in the District of the Court of Appeal of Brescia (comprising 5 Courts, 5 District Houses and some 2,250,000 inhabitants) as regards the assignment on probation to the social service and semi-liberty, viewed exclusively in relation to the cases in which the above alternative measures have not had a positive result and have been rescinded by the surveillance Section.

The study provides some statistical data and attempts an interpretation of them through charts accompanied with appropriate comments.

The overall picture, though disclosing a situation which is in various respects problematic (depending in part on the fact that the institutions examined are only in their second three-year term of application), does give grounds for hope in a slow but steady improvement and refinement of the system introduced by the penitential reform of 1975.

RESUMEN

El Autor examina los resultados de la experiencia adquirida en el Distrito del Tribunal de Audiencia de Brescia (5 tribunales, 5 Distritos Administrativos, unos 2.250.000 habitantes) en materia de custodia en prueba al servicio social de semilibertad, exclusivamente en función de los casos en que las medidas alternativas mencionadas no han tenido un éxito positivo y han sido revocadas por la Sección de vigilancia.

El examen suministra algunos datos estadísticos e intenta formular una interpretación de los mismos, incluso mediante cuadros, oportunamente comentados.

El cuadro general, si bien deja al descubierto una situación que se presenta problemática bajo varios aspectos (y que depende también del hecho que los institutos examinados apenas se hallan en el segundo trienio de aplicación), también postula la esperanza de una lenta pero segura mejora y perfeccionamiento del sistema instaurado con la reforma penitencial del año 1975.

ZUSAMMENFASSUNG

Der A. prüft die Ergebnisse seiner Erfahrungen im Bezirk des Berufungsgerichts von Brescia (5 Bezirksgerichte, 5 Bezirksstrafanstalten, 2.500.000 Einwohner) über die probeweise Anvertraung dem Sozialdienst und die Halbfreiheit, ausschliesslich im Zusammenhang mit den Fällen, bei welchen die alternativen Massnahmen ohne Erfolg blieben und deshalb von der Aufsichtsabteilung aufgehoben worden sind.

Die Arbeit erbringt einige statistische Daten, die auch durch Tabellen erläutert und interpretiert werden.

Das Gesamtbild, obgleich es eine unter verschiedenen Gesichtspunkten problematische Situation hervorbringt (auch in Abhängigkeit davon, dass die in Betracht genommenen Institute nur am zweiten Anwendungstriennium sind), lässt jedoch auf eine langsame aber sichere Verbesserung und Vervollkommenung des mit der Strafreform 1975 eingeführten Systems hoffen.